



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro  
- div. VII -**

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno 17 Gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **MILANO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Rodolfo Perazzi giusta delega agli atti del Ministero, assistito da Giuseppe Cella per CONFINDUSTRIA PIACENZA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI LOMBARDIA ed EMILIA ROMAGNA, formalmente convocate, sono assenti.

**PREMESSO CHE**

1. **MILANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL**, con sede legale in Piacenza, è una concessionaria Renault strutturata su due distinte posizioni contributive ed altrettanti inquadramenti, commercio ed industria. Per quanto riguarda il ramo d'azienda inquadrato nel terziario settore commercio la Società esercita attività di vendita di autoveicoli industriali occupando un numero di addetti pari a 18, ai quali applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi; per quanto riguarda il ramo d'azienda inquadrato nel settore industria, svolge attività di autoriparazione con un numero di addetti pari a 43, ai quali applica il CCNL Industria Metalmeccanica;
2. vista la negativa congiuntura economica dei mercati, in particolare del settore di riferimento, in data 11.10.2012 le Parti Sociali interessate hanno sottoscritto, presso questa sede Ministeriale, verbale di accordo per l'accesso al trattamento di Cig in deroga decorrere dal 15.10.12 fino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di 13 lavoratori, occupati nelle Regioni **LOMBARDIA ed EMILIA ROMAGNA**

3. la Società in oggetto con comunicazione Prot. N. 32/0023733/MA003.A001 del 31.10.12 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 Legge 223/91, dichiarando un esubero pari

- a 15 lavoratori per cessazione parziale di attività, relativa alla chiusura delle sedi di Milano e Bergamo;
4. con nota pervenuta in data 14.12.12 (Prot. n. 27509 del 14.12.12) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, con nota del 10.01.2013 (Prot. N. 32/0000729/MA003.A001), questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
  5. nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha chiarito i motivi che hanno portato alla chiusura dei punti vendita di Milano e Bergamo, già dettagliati nella istanza relativa alla procedura di mobilità. In particolare, si è puntualizzato come la crisi generale del mercato e quella del settore automobilistico in particolare, abbia determinato un calo nelle vendite che ha fatto registrare un andamento involutivo di carattere decrescente con un calo di fatturato nel biennio 2010/2012 del 30%, con punte del 50%. la Società ha deciso di fronteggiare la crisi mediante l'adozione di una politica di accentramento, con la chiusura della sede suindicate e la collocazione in cig in deroga per 6 mesi per i 14 dipendenti, operanti presso le sedi in chiusura e la sede di Piacenza, unica attiva.
  6. In esito al confronto, le Parti hanno pertanto concordato sull'opportunità di gestire i citati esuberi attraverso il ricorso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, prevedendo, tra gli strumenti di gestione delle eccedenze, la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito meglio specificato.

### CONSIDERATA

*La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”*

### VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

### TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO,

**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

#### a) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal **01.01.2013** e sino al **30.06.2013**, con riguardo ad un **numero massimo di 14 lavoratori**, dei 15 dichiarati in istanza, con le modalità di seguito indicate:

- ❖ Sede di SAN GIULIANO (MI): n. 06 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione a fronte della chiusura del punto vendita;
- ❖ Sede di BERGAMO: n. 02 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione a fronte della chiusura del punto vendita;



- ❖ Sede di PIACENZA: a fronte dei 7 dipendenti ivi impiegati, **n. 6 lavoratori** saranno collocati in cig in deroga, di cui **n. 3 lavoratori** (impiegati addetti alle vendite) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50%; dei 2 impiegati commerciali, a fronte delle mansioni non equivalenti alle quali sono adibiti, **n. 1** sarà collocato in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 70%, **n. 1** sarà collocato in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 30%; **n. 1** addetto alle pulizie sarà sospeso in Cig a zero ore.
- La Società, stante le difficoltà economiche in cui versa, richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

**b) MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGE 223/91.**

- Le Parti concordano, altresì, che la Società potrà collocare in mobilità un numero massimo di **14 lavoratori** - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di avvio della procedura in oggetto - che nel corso di vigenza della Cig manifestino la non opposizione al licenziamento.


Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale per verificare le specifiche modalità applicative della Cig per gestire l'eventuale mobilità dei lavoratori con il criterio non esclusivo della non opposizione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**MILANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL**

*Robb Peron*  
  
 ITALIA LAVORO  


OO.SS.  


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Roberto Peron*  
